

ABSTRACT:

Nella sentenza si afferma l'applicabilità, anche all'interno di giudizi civili di responsabilità, del disposto di cui agli artt. 40 e 41 c.p. i quali, affermando il principio della c.d. "causalità materiale", dispongono che per la sussistenza del nesso è sufficiente che la condotta si ponga quale uno degli antecedenti necessari per il verificarsi dell'evento.

Il criterio cui il giudice è chiamato ad uniformarsi per verificare la sussistenza del nesso causale è quello della sussunzione sotto massime d'esperienza o leggi scientifiche per le quali risulta sufficiente che dalle stesse si ricavi un elevato grado di probabilità circa la sussistenza del nesso causale.

TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA

SEZ. DISTACCATA DI FOLIGNO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Got di JJJJJJJ, Dott. XXXXXX ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero XXXX del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi civile promossa da

YYYYYYYYYY, JJJJJJJJJJ, QQQQQQQQ, nella qualità di eredi e anche iure proprio rappresentati e difesi dall'Avv. XXXXXX giusta delega a margine dell'atto di citazione e domiciliata presso il suo studio sito in YYYYYY Via JJJJJJJJ

ATTORI

contro

JJJJJJJJJJ rappresentato e difeso dagli Avv.ti XXXXXXXX e QQQQQQQQ ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito YYYYYYYY Via YYYYYYYY giusta delega in calce atto di costituzione

CONVENUTO

WWWWWWW SRL, in persona del legale rapp.te elettivamente domiciliata a Via YYYYYYYYYY presso lo studio degli Avv.ti XXXXXXXX e XXXXXXXX che la difende e rappresenta unitamente e disgiuntamente giusta procura speciale in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

CONVENUTA

YYYYYYYYYY divisione di medicina in persona del legale rapp.te pro tempore rapp.to e difeso dall'Avv. XXXXXXXX presso il quale elegge domicilio in JJJJJJJJ Via JJJJJJJJ giusta delega in calce alla copia atto citazione passivo

CONVENUTI

E

ZZZZZZZZZZ rapp.to e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti *XXXXXXXXXX* e *XXXXXXXXXX* elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in *JJJJJJJJJJ* Via *JJJJJJJJJJ* giusta delega a margine dell' atto di costituzione

TERZI CHIAMATI

YYYYYYYYYY spa nella persona del legale rappr.te pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. *XXXXXXXXXXXX* ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in *JJJJJJJJJJ* P.zza *JJJJJJJJJJ*, giusta delega atto di citazione notificato copia passiva

TERZO CHIAMATO

YYYYYYYYYY e *ZZZZZZZZZZZZZZZZ* rappresentati e difesi dall'Avv. *XXXXXXX* in forza di delega a margine dell'atto di chiamata in causa, domiciliati presso il suo studio sito in *JJJJJJJJJJ*, Via *JJJJJJJJ*

TERZO CHIAMATO

WWWWWWWW rappresentato e difeso dagli Avv.ti *XXXXXXXXXX* e *XXXXXXXXXX* unitamente e disgiuntamente ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in *JJJJJJJJJJ* P.zza *JJJJJJJJJJ* giusta delega a margine comparsa di costituzione

TERZO CHIAMATO

ZZZZZZZZZZZZZZ SPA in persona del legale rappr.te pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. *XXXXXXX* delega in calce alla chiamata in causa di *QQQQQQQQQ*

TERZO CHIAMATO

%%%%%%%% SPA in persona del legale rappr.te pro tempore rappresentata e difesa dagli
Avv.ti XXXXXXXXX e XXXXXXXXX che unitamente e disgiuntamente la rappresentano ed
elettivamente domiciliati presso lo studio della seconda in JJJJJJJJ P.zza JJJJJJJJJ giusta delega
in calce alla copia notificata dell'atto di chiamata in causa

TERZO CHIAMATO

YYYYYYYYYY in persona del legale rappr.te pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv.
XXXXXXXXXX giusta delega in calce atto di chiamata domiciliati presso il suo studio sito in
JJJJJJJJ Via JJJJJJJJ

TERZO CHIAMATO

ZZZZZZZZZZ SPA in persona del legale rapp.te pro tempore rapp.ta e difesa dall'Avv.
XXXXXXXXXX giusta delega in calce atto di chiamata in causa ed elettivamente domiciliato presso
il suo studio sito a JJJJJJJJ Via JJJJJJJJ

TERZO CHIAMATO

OGGETTO: risarcimento danni

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come da verbale del XXXX.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione del XXXX gli attori convenivano in giudizio la casa di cura XXXXXXXXX,
YYYYYY di JJJJJJJ divisione di medicina, il Dott. ZZZZZZZZZZZ ed il Prof. QQQQQQQQQQ,

che a loro volta chiamavano in causa TTTTTTTTTT spa, %%%%%%%%%%, &&&&&&&&&, HHHHHHHHHH, WWWWWW spa, KKKKKKKKKK.

Dichiaravano gli attori, che in data XXXX la de cuius UUUUUUUU veniva ricoverata nel reparto di ortopedia della casa di cura XXXXXXXX a causa di dolori, dorso lombari, dovuti ad artrosi ed osteoporosi della colonna.

La UUUUUU veniva dimessa il XXXX.

In seguito il XXXX veniva ricoverata d'urgenza a causa di una pesante caduta riportando frattura dell'omero destro, presso il reparto di medicina ospedale di JJJJJJJJJ.

Presso tale reparto le veniva riscontrata una grave anemia associata ad iperglicemia.

Dall'esame delle feci, si evidenziava una melena in atto.

In data XXXX veniva sottoposta a gastroscopia che rilevava la presenza di due piccole ulcerazioni sanguinanti che non necessitavano, però, di intervento chirurgico.

In data XXXX si manifestava una imponente emorragia gastrica e veniva disposto il trasferimento presso il reparto di chirurgia; dove essendo continuato il sanguinamento veniva sottoposta ad una gastrectomia totale con asportazione della milza.

In seguito trasferita presso la divisione di rianimazione, dello stesso ospedale, fino al giorno di Natale .

In seguito per carenza di posti fu spostata nuovamente in chirurgia .

In data XXXX veniva dimessa dall'ospedale.

In seguito la de cuius inoltrava domanda di risarcimento per i danni subiti in data XXXX.

Nel mese XXXX le veniva diagnosticata metastasi ossea multipla di neoplasia di origine imprecisata, dopo trattamenti chemioterapici; in data XXXX decedeva UUUUUUUU presso l'ospedale di JJJJJJJJJ.

Gli eredi chiedevano, che fosse accertata la responsabilità della casa di cura XXXXXXXX e dell'ospedale di JJJJJJJJJ divisione di medicina, nonché del responsabile del reparto ortopedico della casa di cura XXXXXXXX, il Dott. ZZZZZZZZZZ, e del primario dell'unità organica del reparto di medicina generale della QQQQQQ di JJJJJJJ, Prof. YYYYYYYYYY, e per tale effetto venissero tutti condannati in solido al risarcimento dei danni subiti.

La domanda è infondata e per l'effetto deve essere rigettata. Portano a questa conclusione le seguenti argomentazioni:

Va innanzitutto considerato:

- che nella vicenda in questione, al fine di riscontrare o meno la responsabilità delle strutture sanitarie e dei medici citati a giudizio in ordine agli eventi dannosi verificatisi a carico della Sig.ra UUUUUU, va appurata la sussistenza del nesso di causalità fra la condotta tenuta dai medici che hanno avuto in cura la paziente in tutto il percorso clinico di cui è causa e gli eventi dannosi verificatisi a carico della Sig.ra UUUUUU;

- che occorre distinguere l'apporto dei vari medici nella vicenda in questione ed in particolare è opportuno verificare:

a) se la somministrazione del Feldene (il cui principio attivo è rappresentato dal piroxicam) - farmaco antinfiammatorio non steroideo (FANS) - prescritta da parte dei medici della Casa di Cura XXXXXXXX S.r.l. abbia potuto cagionare l'emorragia gastrica scoperta durante il ricovero presso l'Ospedale di JJJJJJJ;

b) se possa riscontrarsi una qualche responsabilità nei confronti dei sanitari della Casa di Cura XXXXXXXX S.r.l. per l'emorragia gastrica verificatasi nei confronti della paziente durante il ricovero presso l'Ospedale di JJJJJJJJ, nonché per il decesso occorso alla Sig.ra UUUUUUU;

c) se possa imputarsi ai sanitari dell'Ospedale di JJJJJJJJJ di avere errato nella predisposizione delle cure alla Sig.ra UUUUUU e di aver tenuto una condotta omissiva concorrente a cagionare la morte della paziente;

RILEVATO:

- che la giurisprudenza ha riconosciuto per l'individuazione dell'esistenza del nesso causale l'applicabilità del principio di "causalità materiale", quale delineato dagli artt. 40 e 41 c.p. anche in tema di responsabilità civile (Cass., 22.10.03, n. 15789; Cass., 9.4.03, n. 5539; Cass., 17.11.1997, n. 11386) e che in base a tale principio ed affinché possa ritenersi sussistente il nesso di causalità è sufficiente che la condotta del soggetto agente si ponga come uno degli antecedenti necessari per la verifica dell'evento (Cass., Sez III, 18.04.05, n. 7997);

- che per la verifica di tale condotta e nell'accertamento del nesso causale il criterio corretto seguito oggi dalla giurisprudenza è quello della sussunzione sotto leggi scientifiche o massime d'esperienza ed inoltre che le stesse leggi scientifiche, se talvolta possono essere in grado di affermare con elevata o assoluta garanzia di certezza che la verifica di un evento è diretta conseguenza di una determinata condotta, molto spesso contengono enunciati in termini di

probabilità, con la conseguenza che tanto più sono dotate di validità quanto più possono trovare applicazione in un numero sufficientemente alto di casi e ricevere conferma mediante il ricorso di prove razionali e controllabili (Cass. Pen., 28.09.00, n. 1638)

- che l'indagine sulla sussistenza del nesso di causalità fra un'affezione da lesione personale ed una terapia medica, al fine dell'eventuale responsabilità risarcitoria dell'autore di tale terapia o intervento, implica il necessario ausilio di nozioni di patologia medica e di medicina legale (Cass. Civ., 13.05.1982, n. 3113);

Tenuto conto di quanto considerato e rilevato:

1) E' da escludere l'esistenza di qualsiasi responsabilità nell'operato dei medici della Casa di Cura XXXXXXX S.r.l. circa il verificarsi dell'emorragia gastrica manifestatasi in danno della Sig.ra UUUU e riscontrata presso l'Ospedale di JJJJJJJ. Sono diverse le ragioni per cui questo Giudice ritiene di condividere le conclusioni del CTU Dott. WWWWW, ritenendo di dover escludere l'esistenza di un nesso causale fra la somministrazione del Feldene e l'insorgenza dell'emorragia gastrica manifestatasi in epoca successiva alle dimissioni dalla Casa di Cura XXXXXX e precisamente:

a) Pur essendo il piroxicam una sostanza in teoria gastrolesiva, la Sig.ra UUUUUU ne ha assunto un basso dosaggio per un così breve lasso di tempo e per di più per via intramuscolare, eliminando l'azione gastrolesiva legata all'irritazione locale;

b) Va tenuto in conto tra l'altro della distanza intercorsa tra l'assunzione del farmaco e l'emorragia gastrica che fu di ben 24 giorni e non quindi immediata, senza inoltre trascurare che dopo circa 100 ore dalla sua assunzione l'azione del farmaco svanisce e si esaurisce la sua attività farmacologica ed anche la sua gastrolesività ed inoltre che la Sig.ra UUUUU, come emerge dall'esame delle cartelle cliniche, durante la degenza presso XXXXXXX non ha mai lamentato alcun disturbo. Si consideri ulteriormente che la Sig.ra UUUUU ha interrotto l'assunzione del Feldene non appena è stata dimessa dalla Casa di Cura XXXXXXX S.r.l., dove è bene ricordare che la stessa paziente è stata ricoverata per il trattamento di una sintomatologia dolorosa, descritta come "dorsalgia ed osteoporosi". Va ricordato il principio giurisprudenziale secondo il quale il trascorrere di un considerevole lasso di tempo tra l'opera che si assume essere stata fonte di danno ed il pregiudizio che da essa sarebbe derivato, rende poco probabile l'esistenza del nesso causale fra fatto produttivo ed evento dannoso (Cass., 04/14121);

c) Non va trascurata la circostanza in base alla quale la Sig.ra UUUU sia prima che durante il ricovero presso la Casa di Cura XXXXXXXX S.r.l. ha assunto per la cura di altre e diverse patologie anche altri farmaci, fra cui l'Ibustin (si tratta di farmaco antiaggregante piastrinico che esercita un effetto antitrombotico, utilizzato nella prevenzione della cardiopatia ischemica e di altre malattie cardiovascolari); sostanza che, sulla base delle risultanze medico-scientifiche assunte, ha, fra i vari effetti collaterali, quello della gastrolesività. La Sig.ra UUUUU non ha mai interrotto l'assunzione di tale farmaco e l'ha continuata anche dopo la dimissione dalla Casa di Cura XXXXXXXX fino al ricovero presso l'Ospedale di JJJJJJJJ. Sulla base di tali considerazioni, nonché del Collegamento temporale legato all'assunzione dell'Ibustrin, tale Giudice concorda con quanto affermato dal CTU Dott. WWWWW nel ritenere che nulla esclude che sia stato tale farmaco l'imputato principale dell'emorragia gastrica occorsa alla Sig.ra UUUUUU e non il piroxicam: l'assunzione dell'Ibustrin può essere considerata, quindi, come un fatto di per sé idoneo ad aver determinato l'evento della gastrite (Cass., 03/2312; Cass., 98/1857). L'assunzione dell'Ibustrin protratta nel tempo - in base a quanto contenuto nelle prove documentali e segnatamente nelle cartelle cliniche - può essere pertanto considerata quale fattore determinante l'insussistenza del nesso causale fra la condotta professionale dei sanitari di XXXXXX e l'evento dannoso emorragico sviluppatosi in capo alla paziente, secondo un ragionevole criterio di probabilità scientifica (Cass., 21.1.00, n. 632).

2) Questo Giudice ritiene altresì che non possa imputarsi alcuna responsabilità omissiva in capo ai sanitari operanti presso l'Ospedale di JJJJJJJ nei vari reparti in cui la paziente è stata ricoverata a partire dal XXXX a seguito di una caduta a terra nel bagno di casa propria. Nel corso della degenza presso l'Ospedale di JJJJJJJ, concordando con quanto ha sostenuto sul punto il CTU Dott. WWWWWWW, tutti i medici che hanno avuto in cura la UUUUUU, compresi quelli del Reparto di Medicina Generale, hanno tenuto un comportamento professionalmente corretto e scevro da qualsiasi critica o riserva. Dall'esame delle cartelle cliniche emerge come l'episodio che ha portato al ricovero la Sig.ra UUUUUU presso il Pronto Soccorso di JJJJJJJ nella notte del XXXX è stato acuto ed improvviso e lo dimostra la caduta a terra con relativa frattura femorale, nonché la presenza al primo esame di laboratorio di una iperglicemia mai verificata prima di allora, indice di una vigorosa risposta adrenergetica al quadro di shock che la paziente presentava. Si è trattato di un evento acuto che in ogni caso non può collegarsi con la somministrazione avvenuta 24 giorni prima di un farmaco, appunto il Feldene, solo potenzialmente gastrolesivo. Il verificarsi nel giorno XXXX della gastrite acuta emorragica deve considerarsi come un evento improvviso ed imprevedibile e in presenza di una tale situazione l'unico trattamento possibile per evitare recidive emorragiche è

l'intervento di gastrectomia totale; intervento appunto tempestivamente e correttamente praticato presso il Reparto di Chirurgia dell'Ospedale di JJJJJJ alla Sig.ra UUUUUU. In conclusione le cure apprestate da tali sanitari sono state adeguate al caso concreto, tenuto conto delle condizioni di salute che la paziente presentava al momento dell'entrata presso l'Ospedale di JJJJJJJJ.

3) In ordine alle cause del decesso della paziente Sig.ra UUUUUU questo Giudice concorda con quanto espresso sul punto sia dal Prof. HHHHHHHH, che dal Dott. WWWWWW. Entrambi, infatti, concordano sulla circostanza per cui non può ravvisarsi alcun nesso causale tra il fatto professionale dei sanitari della Casa di Cura XXXXXX e dei sanitari dell'Ospedale di JJJJJJ e la sopravvenuta morte della paziente. Infatti il decesso in questione, avvenuto in data XXXX, si è verificato a seguito di complicazioni relative ad una neoplasia di origine non definita, rilevata per la prima volta nell'XXXX, in epoca quindi successiva ai ricoveri presso i due nosocomi. Tale patologia neoplastica non può in alcun modo ritenersi dovuta ad un comportamento professionalmente errato dei sanitari che hanno curato la Sig.ra UUUUUU e che sono stati citati a giudizio, ma sopravvenuta per cause estranee. Le terapie praticate dai sanitari non hanno in alcun modo influito nell'evoluzione della patologia neoplastica, che senza dubbio ha avuto autonoma potenzialità nell'aver determinato la morte della paziente. Non può ravvisarsi, quindi, alcuna forma di responsabilità in capo ai sanitari che hanno avuto in cura la Sig.ra UUUUUU mancando il nesso di causalità tra il comportamento tecnico-professionale degli stessi medici e la scomparsa della paziente.

4) Per completezza di motivazione, questo Giudice non ritiene condivisibile quanto sostenuto dal CTU Prof. HHHHHHHH relativamente all'esistenza della responsabilità professionale dei medici della Casa di Cura XXXXXXXX S.r.l. e dei medici del Reparto di Medicina Generale dell'Ospedale di JJJJJJJ per le invalidità temporanee e permanenti che hanno colpito la Sig.ra UUUUU, atteso che dalla comparazione delle consulenze tecniche d'ufficio e delle consulenze tecniche di parte, sembra indubbiamente emergere la totale assenza di qualsivoglia responsabilità a carico degli stessi in ordine ai summenzionati episodi dannosi verificatisi in danno della paziente.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nei confronti di tutte le parti elencate nell'intestazione della sentenza, che si intendono interamente trascritte

- Rigetta la domanda degli attori.

- Compensa le spese tra le parti.

Così deciso in Foligno 30.1.2008

Dott. %%%%%%%%%%